



C.N.A.

***CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA***

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

**REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DELLO STATUTO**

ART. 1

OGGETTO

La C.N.A - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione Provinciale di Massa Carrara, di seguito denominata C.N.A. di Massa Carrara, si dota del Regolamento Attuativo dello Statuto medesimo.

Art. 2

APPROVAZIONE

Il Regolamento ed eventuali sue modifiche, sono approvato dall'Assemblea Provinciale con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti

Art. 3

ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea provinciale della CNA di Massa Carrara è convocata dal Presidente Provinciale.

L'Assemblea può essere convocata, su specifiche questioni, su richiesta di almeno 40 (50) % dei propri componenti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera da inviarsi ai componenti almeno sette giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione. La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione di altro giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima andasse deserta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dalla presidenza provinciale. Il Presidente, constata il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa; propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea; propone le modalità di votazione delle delibere e degli eventuali emendamenti alle medesime; pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori; può, sentita la Presidenza, sospendere la seduta; dichiara la conclusione dei lavori.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni, per motivi di impedimento o di opportunità, ad altri componenti la Presidenza

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% (venticinque per cento) dei presenti ed aventi diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera ha ad oggetto nomine o designazioni o comunque concerne questioni riferite a persone.

Delle decisioni dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, che lo trascrive su apposito libro.

Art. 4

ASSEMBLEA in SEDE ELETTIVA

L'Assemblea in sede elettiva è convocata mediante lettera da inviarsi ai Presidenti delle sedi Comunali, ai Presidenti Provinciali delle Associazioni di Mestiere, ai Presidenti dei Comitati Provinciali Giovani Imprenditori, PMI, Impresa Donna, se costituiti a livello provinciale, ed al Presidente della FNAP Provinciale, almeno novanta giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione di altro giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima andasse deserta.

La Direzione Provinciale, nel convocare l'Assemblea in sede elettiva, indica i rapporti di rappresentatività di ogni singola Istanza, Associazione e Comitato in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea in sede elettiva.

Con la convocazione dell'Assemblea in sede elettiva, le Istanze Territoriali, le Associazioni di Mestiere/Settore e la FNAP Provinciale procedono alla convocazione delle rispettive Assemblee Generali degli associati per l'elezione dei propri componenti l'Assemblea Provinciale. Tali Assemblee si svolgono entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione della convocazione dell'Assemblea in sede elettiva.

Le Assemblee delle Associazioni di Mestiere/Settore indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Provinciale in base alla consistenza organizzativa di ogni singola Associazione di Mestiere/Settore a livello territoriale.

I Presidenti delle Istanze Territoriali trasmettono alla Presidenza Provinciale i nominativi dei componenti eletti e dei membri di diritto entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione della relativa Assemblea mediante appositi moduli prestampati forniti dalla Direzione Provinciale.

Delle decisioni dell'Assemblea in sede elettiva il Direttore Generale redige e trascrive verbale.

Art. 5

CANDIDATURE

A) Requisiti

Ai massimi organi di rappresentanza possono accedere esclusivamente imprenditori titolari o soci di impresa artigiana o di piccola o media impresa, iscritti alla C.N.A. da almeno 1 (uno) anno, anche se in pensione.

In particolare il Presidente Provinciale è scelto tra imprenditori in attività iscritti all'Associazione che abbiano ricoperto incarichi di rilievo per almeno 4 (quattro) anni (es.: Presidente o membro di Presidenza Provinciale e/o Comunale, Presidente Associazione e/o membro di presidenza d'Associazione di Mestiere e/o Settore, Presidente e/o membro di Cd'A società, ecc.) all'interno del Sistema CNA.

Tale figura deve comunque possedere requisiti di diffuso prestigio in ambito provinciale.

B) Modalità di costituzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi (Direzione, Presidenza e Presidente).

Il Collegio Elettorale è composto, di norma, da tre a cinque membri compreso il presidente provinciale uscente, che lo presiede qualora non ripresenti la sua candidatura per l'incarico già svolto.

Il Collegio Elettorale è nominato dalla Direzione Provinciale tra imprenditori associati, anche pensionati, che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle proposte avanzate dal Collegio stesso all'Assemblea in sede elettiva.

Il Collegio Elettorale opera collegialmente raccogliendo le candidature collegate ad un programma politico di governo della C.N.A. di Massa Carrara e sottoscritte in via esclusiva da almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti dell'Assemblea in sede elettiva

I candidati a Presidente Provinciale presentano il proprio programma di governo della C.N.A. di Massa Carrara

Il Collegio, nel raccogliere le candidature, opera per ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in sede elettiva anche attraverso consultazioni dirette in forma collegiale con i singoli componenti l'Assemblea medesima.

Qualora non vi fossero candidature, il Collegio, avvalendosi dei risultati delle consultazioni effettuate, può presentare una propria proposta all'Assemblea. Ove non risultasse possibile un'unica candidatura, il Collegio raccoglie le candidature e le sottopone all'Assemblea per la votazione.

Ove i candidati a Presidente Provinciale siano in numero superiore a due e nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà all'elezione mediante votazioni su due turni con relativo ballottaggio finale tra i due candidati più votati.

La Presidenza Provinciale è eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente neoeletto.

Il Presidente neoeletto, congiuntamente al Collegio Elettorale, elabora la proposta per la composizione della Direzione Provinciale da sottoporre in votazione all'Assemblea.

Art. 6

ASSEMBLEA in SEDE ELETTIVA delle ISTANZE TERRITORIALI

Le Assemblee in sede elettiva delle Istanze Territoriali sono convocate dal Presidente della Istanza Territoriale con le modalità di cui al precedente art. 4 e con il seguente ordine del giorno:

- 1) relazione del Presidente uscente;
- 2) elezione del Presidente e della Presidenza della Istanza Territoriale;
- 3) elezione dei componenti l'Assemblea Provinciale.

L'Assemblea dell'Istanza Territoriale è presieduta dal suo Presidente, coadiuvato dalla Presidenza uscente.

Le Assemblee delle Istanze Territoriali per le quali non è istituito l'organo territoriale sono convocate dalla Presidenza Provinciale che provvede anche alla nomina della Presidenza dell'Assemblea in sede elettiva.

Le decisioni dell'Assemblea delle Istanze Territoriali sono ritenute valide se assunte in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Funge da segretario dell'Assemblea il Coordinatore della sede territoriale, il quale provvede alla redazione del verbale, che viene trascritto su apposito libro, ed alla compilazione delle schede da consegnare alla Presidenza Provinciale.

Art. 7

DIREZIONE PROVINCIALE

La Direzione è composta, di norma, da un **massimo di trenta?? componenti**.

La Direzione è convocata dalla Presidenza mediante lettera da inviarsi a tutti i componenti la Direzione stessa almeno sette giorni prima dalla data stabilita per la prima convocazione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la seconda convocazione potrà aver luogo soltanto decorsa almeno 1 (una) ora dalla prima convocazione.

La Direzione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti; in seconda convocazione la Direzione è regolarmente costituita **con la presenza del 40%?? (quaranta per cento)** dei propri componenti.

Il Presidente presiede la Direzione, constata il diritto dei presenti a partecipare alle riunioni e la validità della costituzione della Direzione stessa.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni, per motivi di impedimento o di opportunità, ad altri componenti la Presidenza anche ai sensi del successivo art. 8.

Sia in prima che in seconda convocazione la Direzione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti ed aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.

La Direzione delibera, di norma, con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto **da almeno il 25% (venticinque per cento) dei presenti** ed aventi

diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera ha ad oggetto nomine o designazioni o comunque concerne questioni riferite a persone.

La Presidenza, se necessario, fornisce ai componenti la Direzione, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il materiale informativo necessario per l'espletamento da parte della Direzione stessa delle proprie funzioni decisionali.

Il suddetto materiale informativo, che di norma viene spedito a mezzo posta o via fax ai singoli componenti la Direzione, è comunque messo a disposizione degli stessi presso la segreteria dell'Associazione almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione.

Delle decisioni della Direzione viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, ovvero da altro soggetto appositamente incaricato, dalla stessa Direzione su proposta del presidente, a fungere da segretario che poi lo trascrive su apposito registro.

La Direzione Provinciale, su proposta della Presidenza Provinciale, può procedere ad invitare a partecipare ai propri lavori, sia imprenditori iscritti, sia collaboratori dipendenti, dell'Associazione provinciale di Massa Carrara; le persone invitate possono intervenire nella discussione portando il loro contributo ma senza che abbiano diritto di voto

Art. 8

PRESIDENZA PROVINCIALE

La Presidenza è composta, di norma, da un numero dispari di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a sette. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti la Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art. 10.

Se invece, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti la Presidenza, l'intera Presidenza stessa si intenderà decaduta e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per far luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

La Presidenza è convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.

Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, che lo trascrive su apposito libro.

Art. 9

DELEGHE

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti le materie d'intervento della C.N.A.. Può inoltre attribuire ad uno dei Vice Presidenti la funzione vicaria per i casi di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente Vicario fa fede dell'assenza giustificata o impedimento del Presidente.

Art. 10

DECADENZA dagli ORGANI

Gli imprenditori che fanno parte degli organi previsti dallo Statuto della C.N.A. di Massa Carrara decadono automaticamente dalla carica ricoperta nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore, salvo che l'imprenditore in pensione aderisca alla FNAP;
- b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio dell'Associazione;
- c) quando siano stati dichiarati decaduti dalla carica o espulsi dal Collegio dei Garanti;
- d) A seguito di *N° assenze ingiustificate continuative* e comunque per un massimo di *N° assenze/anno ingiustificate* dalle riunioni degli organi.

In ogni caso di decadenza o di dimissioni volontarie la presidenza provvede ad avanzare la proposta di sostituzione in occasione della prima riunione dell'Assemblea Provinciale.

Art. 11

CESSAZIONE del RAPPORTO ASSOCIATIVO degli IMPRENDITORI col SISTEMA CNA per ESPULSIONE

Il Collegio dei Garanti delibera, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto C.N.A. di Massa Carrara, nei seguenti casi:

- a) violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi;
- b) mancato versamento dei contributi associativi per un anno.

Il Collegio dei Garanti determina, secondo criteri e finalità di equità e di ragionevolezza, le sanzioni da applicare ai singoli associati ed ai dirigenti del Sistema CNA di Massa Carrara nelle predette ipotesi.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) avvertimento;
- b) richiamo scritto;
- c) censura semplice;
- d) censura solenne;
- e) sospensione dalla carica, con determinazione del relativo periodo;
- f) decadenza dagli organi;
- g) espulsione.

Le sanzioni sono irrogate dalla Direzione Provinciale e, per essa, dal Presidente Provinciale.

Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è consentito il ricorso al Collegio dei Garanti della C.N.A. Nazionale.

Art. 12

CUMULO delle CARICHE

Nell'affidamento degli incarichi, sia all'interno della C.N.A. di Massa Carrara, sia nel Sistema CNA che in altri enti, istituzioni ed organismi, la Presidenza e la Direzione si attengono al criterio della integrità morale, della competenza e dell'esperienza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi sulla stessa persona.

Art. 13

INDENNITA' di CARICA

Eventuali compensi, rimborsi spese e forme assicurative, relativi alle cariche ricoperte dai componenti i vari organi della C.N.A. di Massa Carrara, sono determinati dalla Direzione e rimangono validi fino a diversa determinazione.

Art. 14

NORMA di RINVIO

Il presente Regolamento è attuativo dello Statuto della C.N.A di Massa Carrara approvato dall'Assemblea Provinciale nella seduta del

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.